



COMUNE DI ATZARA

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DEI VIGNETI STORICI DEL MANDROLISAI PRESENTI
NEL TERRITORIO COMUNALE DI ATZARA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09/03/2016



COMUNE DI ATZARA

INDICE:

CAPO I - Finalità e ambito di applicazione

- Art. 1 Principi e finalità
- Art. 2 Ambito di applicazione

CAPO II - Disposizioni per il riconoscimento del titolo di "VIGNA STORICA DEL MANDROLISAI"

- Art. 3 Requisiti per ottenere il riconoscimento del titolo

CAPO III - Albo dei vigneti storici del Mandrolisai

- Art. 4 Istituzione dell'Albo dei vigneti storici del Mandrolisai
- Art. 5 Sezioni dell'Albo
- Art. 6 Domanda di iscrizione all'Albo
- Art. 7 Targa distintiva
- Art. 8 Gestione dell'Albo
- Art. 9 Subingresso in vigneti iscritti all'Albo

CAPO IV - Modalità di acquisizione del titolo

- Art. 10 Denominazione di "Vigna storica del Mandrolisai"
- Art. 11 Ottenimento dello status di "Vigna storica del Mandrolisai"
- Art. 12 Istruttoria per la valutazione dell'ammissibilità dell'inserimento nell'Albo

CAPO V - Benefici economici, sostegno alla comunicazione, vincoli

- Art. 13 Benefici economici ed altre misure
- Art. 14 Sostegno alla comunicazione
- Art. 15 Vincoli

CAPO VI - Controlli e sanzioni

- Art. 16 Controlli
- Art. 17 Monitoraggio
- Art. 18 Cancellazione dall'Albo

CAPO VII - Disposizioni finali

- Art. 19 Abrogazione di norme
- Art. 20 Entrata in vigore



COMUNE DI ATZARA

Capo I

Finalità e ambito di applicazione

Art. 1 - Principi e finalità

1. Il Comune di ATZARA, tenuto conto degli ambiti di propria competenza, intende tutelare, promuovere e valorizzare i vigneti storici e le attività economiche e turistiche correlate, presenti sul territorio comunale e caratterizzati da una rilevante continuità temporale.

2. Le attività di cui sopra:

- a) sono connotate dalla presenza di un significativo valore storico e/o artistico e/o monumentale e/o ambientale;
- b) rappresentano elementi fondanti dell'identità cittadina e del patrimonio culturale di Atzara;
- c) valorizzano con la loro continuità nel tempo il lavoro e l'intelligenza contadina e imprenditoriale;
- d) costituiscono risorse economiche strategiche;
- e) svolgono una funzione fondamentale di attrattori di flussi turistici.

3. Il Comune di Atzara intende, anche in questo modo, contrastare la crisi economica che colpisce i settori dell'agricoltura, del turismo, dell'artigianato e delle attività ricettive ed affermare, nel contempo, la continuità della presenza sul territorio come un elemento valoriale significativo e da salvaguardare.

4. Il presente Regolamento realizza i principi di cui ai commi precedenti e mira a stimolare le attività economiche nel settore vitivinicolo, nonché a mantenere e conservare le caratteristiche originarie, i valori e le tradizioni rappresentate dai vitigni storici.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle seguenti categorie, localizzate nel territorio del Comune di Atzara, in presenza dei requisiti di cui al successivo art. 3:

- a) vitigni storici con un'età produttiva di oltre 35 anni, di proprietà di aziende agricole o di privati cittadini, che alla data della richiesta risultino ancora produttivi;



COMUNE DI ATZARA

Capo II

Disposizioni per il riconoscimento del titolo di “Vigna storica del Mandrolisai”

Art. 3 - Requisiti per ottenere il riconoscimento del titolo

1. Possono ottenere il riconoscimento del titolo di “Vigna storica del Mandrolisai” le vigne di cui al precedente art. 2, lett. a), qualora presentino i seguenti requisiti:
 - a. vigneti con un’età superiore ai 35 anni che alla data di presentazione della domanda di iscrizione all’albo comunale, siano ancora produttivi e rappresentino un esempio concreto di mantenimento e consolidamento delle tradizioni vitivinicole locali;
 - b. i vigneti dovranno essere allevati con la tipologia ad alberello e la loro coltura dovrà essere rappresentativa della zona geografica tipica del Mandrolisai e della Sardegna.
 - c. la richiesta di iscrizione all’Albo dei vigneti storici sia effettuata dal proprietario del vigneto o da tutti i proprietari in caso di possesso da parte di più persone, nonché dal conducente del vigneto opportunamente autorizzato dal proprietario o dai proprietari;

Capo III

Albo dei Vigneti storici del Mandrolisai

Art. 4 – Istituzione dell'Albo dei Vigneti storici del Mandrolisai

1. Presso il Comune di Atzara è istituito l’ *“Albo dei vigneti storici del Mandrolisai”*.
2. Nell’Albo sono iscritti, senza alcun onere, i vigneti storici presenti sul territorio comunale che abbiano ottenuto l’apposito riconoscimento con atto della Giunta Municipale, previa valutazione positiva da parte della Commissione di cui all’art. 12.

Art. 5 – Sezioni dell'Albo

1. L’ *“Albo dei vigneti storici del Mandrolisai”* è articolato in tre sezioni con riferimento all’età del vigneto:
 - a. **Categoria A**
Big Vineyard. Vigneto di grande e rilevante valore storico, artistico e tipologico. Rientrano in questa categoria tutti i vigneti che hanno ottenuto il titolo per anzianità superiore ai 70 anni di attività produttiva.
 - b. **Categoria B**
Medium Vineyard. Vigneto di rilevante interesse storico e tipologico.



COMUNE DI ATZARA

Rientrano in questa categoria tutti i vigneti che hanno ottenuto il titolo per anzianità dai 50 ai 69 anni di attività produttiva.

c. **Categoria C**

Little Vigneyard. Vigneto di rilevante interesse per l'identità del territorio comunale.

Rientrano in questa categoria le attività che, seppure operanti da meno di 49 anni (ma in ogni caso non meno di trentacinque anni) sono meritevoli di tutela e promozione in quanto operano in continuità con le tradizioni vitivinicole ed economiche locali.

Art. 6 – Domanda di iscrizione all'Albo

1. La domanda di iscrizione all'Albo può essere presentata in ogni momento dell'anno e deve essere compilata utilizzando il modulo disponibile nell'apposito spazio del sito web del Comune.

2. La domanda deve essere indirizzata all'Assessorato alle attività produttive del Comune di Atzara, Via Vittorio Emanuele 37, 08030 Atzara (Nu) con l'intestazione "Richiesta iscrizione Albo dei vigneti storici".

3. In sede di prima applicazione, mediante avviso pubblico, sarà data notizia della possibilità di presentare domanda al fine del riconoscimento previsto dal presente Regolamento.

4. La domanda deve essere sottoscritta dal proprietario o dai proprietari del vigneto, o in alternativa dal conducente del vigneto autorizzato dal proprietario o dai proprietari.

5. Alla domanda devono essere allegati:

a) una relazione tecnica in cui siano descritte e documentate:

I) Documentazione idonea per l'individuazione sulle mappe del vigneto e la documentazione attestante la data di impianto del vigneto. Qualora non si sia in possesso di tale documentazione, si potrà allegare una autocertificazione con la data di impianto, di cui al successivo punto b. La commissione di cui all'art. 12 valuterà la congruità della dichiarazione.

II) Le caratteristiche tecniche e fisiche del vigneto, la sua evoluzione nel tempo ed il grado di conservazione dei caratteri storici (tipo di coltivazione, tipi di specificità viticole presenti ecc.);

III) Autodichiarazione attestante che il richiedente ha la proprietà del vigneto o che è autorizzato da tutti i proprietari ed effettuare la richiesta di inserimento nell'Albo comunale;

IV) Le peculiarità architettoniche, muretti a secco, presenza di alberi monumentali ecc. che rendono il vigneto meritevole della qualifica richiesta;

b) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in cui siano indicati:

I) Il titolo di proprietà del vigneto;

II) L'età del vigneto;

III) La dichiarazione che il vigneto è ancora in produzione e l'impegno a mantenerlo tale per almeno tre anni dalla data di inserimento dello stesso



COMUNE DI ATZARA

nell'albo comunale, nonchè l'impegno a partecipare ad eventuali iniziative promosse dall'Amministrazione comunale.

IV) La dichiarazione di inserire il vigneto storico in percorsi turistici o in progetti futuri come ecomusei, percorsi enogastronomici ecc.

c) eventuale documentazione attestante uno o più dei seguenti elementi:

IV) eventuale la documentazione fotografica che rappresenti in forma esaustiva la storicità del vigneto;

6. Con la domanda, il richiedente dichiara di impegnarsi, in caso ottenga l'iscrizione all'Albo, ad accettare integralmente le condizioni e i vincoli di cui al successivo art.15.

Art. 7 –Targa distintiva

1. Al fine della valorizzazione ed identificazione delle attività tutelate, le imprese iscritte all'Albo di cui al precedente art. 4, devono esporre, la targa distintiva di "Vigna storica del Mandrolisai", con indicazione della sezione e della categoria (A o B o C presenti nell'art. 5) fornite dal Comune, e possono farne uso nella propria attività pubblicitaria.

Art. 8 – Gestione dell'Albo

1. L'Albo, con l'elenco dei vigneti che lo compongono, è pubblico.

2. La tenuta dell'Albo è affidata alla Direzione comunale competente in materia di regolamentazione delle attività commerciali.

3. La Direzione provvederà con i propri Uffici a tutti i compiti amministrativi connessi, agli aggiornamenti e alle comunicazioni relative alle modifiche intervenute.

Art. 9 – Subingresso in attività iscritte all'Albo

1. In caso di trasferimento della titolarità del vigneto iscritto all'Albo, permanendo i requisiti di cui al precedente art. 3, il subentrante è iscritto all'Albo, dietro comunicazione al Comune e contestuale dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al successivo art.15.

Capo IV Modalità di acquisizione del titolo

Art. 10 – Denominazione di "Vigna storica del Mandrolisai"

1. La denominazione di "Vigna storica del Mandrolisai" è riconosciuta agli iscritti all'Albo di cui al precedente art.4. Non è previsto alcun limite numerico massimo di richieste che



COMUNE DI ATZARA

possono fregiarsi della denominazione di cui sopra, né alcun limite di durata del relativo riconoscimento.

2. La denominazione di "Vigna storica del Mandrolisai" è attribuita, su richiesta dei titolari, a tutti i vigneti che abbiano i necessari requisiti e fino a quando questi permangono.

3. Lo status di "Vigna storica del Mandrolisai":

a) è legato alla presenza dei requisiti indicati al precedente art. 3, nonché alla conservazione delle caratteristiche morfologiche e al mantenimento della produttività delle stesse, con il rispetto delle condizioni indicate al successivo art. 15.

b) costituisce il presupposto per l'iscrizione all'Albo e l'accesso a eventuali benefici e/o agevolazioni ad essa connessi.

4. I titolari dei vigneti iscritti all'Albo potranno chiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione dal medesimo, fatta salva la perdita dei benefici e/o agevolazioni ottenuti per effetto dell'iscrizione e ancora in essere al momento della cancellazione, ed è fatto espresso divieto di esporre e/o utilizzare per fini pubblicitari la targa distintiva di cui al precedente art. 7.

5. In caso di subentro nell'attività, il diritto ai benefici/agevolazioni di cui agli artt. 13 e 14, può essere conservato, qualora il subentrante mantenga le caratteristiche/requisiti che avevano dato luogo all'acquisizione dello status.

Art. 11 - Ottenimento dello status di "Vigna storica del Mandrolisai"

1. Per ottenere lo status di Vigna storica del Mandrolisai, il proprietario o i proprietari, devono presentare domanda, secondo le modalità di cui al precedente art. 6, per l'inserimento del vigneto nell'Albo dei Vigneti storici del Mandrolisai.

2. Le domande prodotte in sede di prima applicazione, ossia entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, sono definite dalla Commissione di cui al successivo art. 12, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, e quelle presentate successivamente sono definite entro 30 giorni dalla presentazione.

Art. 12 - Istruttoria per la valutazione dell'ammissibilità dell'inserimento nell'Albo

1. La domanda e la relativa documentazione sono istruite e valutate da una Commissione, operante senza costi per il Comune, da nominarsi con successiva disposizione della Giunta Municipale entro 60 giorni dall'approvazione della presente Regolamento, dai seguenti soggetti:

a) Assessore alle AA.PP del Comune di Atzara, o suo delegato;

b) Dirigente, o suo delegato, del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive;

c) 2 componenti individuati tra i cittadini con esperienza e competenza nel settore vitivinicolo;



COMUNE DI ATZARA

Le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione, verranno assunte dal dirigente o suo delegato del Servizio Sportello Unico per le attività produttive

2. La valutazione verte sui seguenti criteri, anche disgiunti fra loro:

- 1) storicità del vigneto;
- 2) identità del vigneto tenendo conto della sua qualità estetica e del rapporto instaurato con la tradizione e la storia locale e territoriale;
- 3) elementi architettonici del vigneto, ed in particolare:
 - a. stato di conservazione ed utilizzo di eventuali manufatti come per esempio muretti a secco;
 - b. presenza di piante monumentali.

3. Il parere favorevole della Commissione è presupposto indispensabile per il riconoscimento di "Vigna storica del Mandrolisai".

Il riconoscimento, viene conferito con atto della Giunta Municipale, riportante le valutazioni e le considerazioni della Commissione che hanno determinato l'attribuzione del titolo.

Il Responsabile del Servizio Suap comunale provvede all'inserimento del vigneto nell'Albo.

4. Il parere contrario della Commissione viene comunicato all'interessato con lettera dello stesso Ufficio riportando la motivazione circa il mancato accoglimento della domanda.

5. Avverso il diniego di iscrizione è ammesso ricorso al TAR Sardegna, entro il termine di giorni 60 dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di giorni 120 dalla notifica.

6. La modifica totale o parziale degli elementi valutati per l'assegnazione del titolo comporterà la perdita del titolo e la cancellazione dall'Albo secondo le modalità previste dal successivo art.18.

7. La Commissione dura in carica tre anni.

Le sostituzioni dei componenti dimissionari sono curate dalla Giunta Municipale.

La partecipazione ai lavori della Commissione non dà diritto ad alcun emolumento.

Capo V

Benefici economici, sostegno alla comunicazione, vincoli

Art. 13 - Benefici economici ed altre misure

1. Benefici economici: Ai titolari dei vigneti iscritti nell' "*Albo dei vigneti storici del Mandrolisai*" l'Amministrazione comunale può garantire, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e fermo restando le prerogative degli altri organi comunali, una serie di contributi tesi a rafforzare, in un momento critico per la economia atzarese, il loro ruolo fondamentale di risorsa economica strategica e identitaria per la città di Atzara. Pertanto, l'Amministrazione può inserire specifici interventi nell'ambito della programmazione annuale/pluriennale e risorse finanziarie nell'ambito del bilancio previsionale, prevedendo specifico capitolo di spesa per la copertura dei contributi a favore



COMUNE DI ATZARA

dei proprietari iscritti nell' *"Albo dei vigneti storici del Mandrolisai"*, nonché per azioni a sostegno della comunicazione.

Un ulteriore apporto finanziario, per la copertura dei contributi in oggetto e delle azioni a sostegno della comunicazione, può essere offerto da altri soggetti e/o istituzioni pubbliche quali: Regione, Camera di Commercio, associazioni di categoria, etc.

Art. 14 – Sostegno alla comunicazione

1. A favore dei titolari dei vigneti iscritti all' *"Albo dei vigneti storici del Mandrolisai"* il Comune può adottare una o più delle seguenti provvidenze a sostegno della comunicazione:

- a) interventi in materia di segnaletica stradale per migliorare le condizioni di visibilità e accessibilità;
- b) realizzazione di materiale pubblicitario e documentario;
- c) promozione e diffusione presso i circuiti turistici della documentazione inerente i vitigni storici;
- d) progetti di valorizzazione della produzione vitivinicola d'eccellenza;
- e) partecipazione alle iniziative locali, regionali e nazionali, anche in sede parlamentare, tese alla tutela dei vitigni storici;
- f) pubblicizzazione dei vitigni storici attraverso il portale internet comunale, ed ogni altra utile forma di comunicazione istituzionale.

2. Può altresì essere curata la promozione dell'attività svolta dai titolari dei vigneti iscritti attraverso la realizzazione di manifestazioni culturali, campagne di comunicazione e specifiche azioni per la loro valorizzazione turistica.

Art. 15 – Vincoli

1. L'iscrizione all'Albo è subordinata all'accettazione delle seguenti condizioni, che il titolare si impegna a rispettare:

- a) garantire la produttività del vigneto per almeno 3 anni dalla data di inserimento nell'albo;
- b) conservare in buono stato il vigneto e gli elementi architettonici e naturalistici in essere al momento della domanda, salvo il ripristino di quelle originarie (da accertare tramite idonea documentazione) e le opere di restauro;
- d) esposizione e cura della targa identificativa.

2. Il proprietario del vigneto storico che non rispetta i vincoli assunti ai sensi del precedente punto 1, sarà soggetto alla cancellazione d'ufficio dall'Albo, secondo le modalità previste al successivo art. 18.

3. L'Amministrazione comunale, mediante la Commissione di cui al precedente art. 12, si riserva di valutare eventuali interventi e di adottare i conseguenziali provvedimenti circa la permanenza dell'iscrizione all'Albo.



COMUNE DI ATZARA
**Capo VI Controlli e
sanzioni**

Art. 16 – Controlli

L'Amministrazione comunale può disporre, in ogni momento, controlli ai vigneti, oggetto del presente Regolamento, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo e/o il mantenimento delle condizioni cui tale iscrizione è subordinata.

Art. 17 – Monitoraggio

L'Amministrazione comunale può attivare un monitoraggio sull'attuazione del presente Regolamento, anche al fine di acquisire gli elementi di conoscenza utili a definire eventuali ulteriori iniziative da intraprendere per preservare l'immagine del Comune di Atzara, secondo le finalità del presente Regolamento.

Art. 18 – Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione è disposta d'ufficio nei seguenti casi:
 - a. per inosservanza delle condizioni/vincoli di cui al precedente art. 15;
 - b. per il venir meno, anche per cause indipendenti dalla volontà del titolare del vigneto, di uno o più requisiti di cui al precedente art. 3;
 - c. per cessazione della produttività del vigneto.
2. Al momento della cancellazione decadono tutti i benefici e le agevolazioni in essere, offerti dall'Amministrazione comunale ai titolari degli esercizi in base a quanto previsto ai precedenti artt. 13 e 14, ed è fatto espresso divieto di esporre e/o utilizzare per fini pubblicitari la targa distintiva di cui al precedente art. 7.
3. Dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è data comunicazione agli interessati dal Dirigente dell'Ufficio competente in riferimento all'attività.
4. Avverso i provvedimenti di cancellazione d'ufficio emessi dal medesimo Dirigente dell'Ufficio competente in riferimento all'attività, è ammesso ricorso al TAR Sardegna, entro il termine di giorni 60 dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di giorni 120 dalla notifica.



COMUNE DI ATZARA

Capo VII Disposizioni finali

Art. 19 – Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme previste da altri Regolamenti comunali, incompatibili con le disposizioni contenute nel presente atto.

Art. 20 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione.